Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969, n. **917**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica in provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2356 del 28 giugno 1965 con la quale il medico provinciale di Cosenza avanza richiesta per la revoca delle dichiarazioni di zona ad endemia malarica per i seguenti comuni di quella provincia:

Albidona, Amendolara, Calopezzati, Caloveto, Crosia, (già frazione del comune di Caloveto), Canna, Cariati, Cassano Jonio, Cerchiara di Calabria, Cropalati, Francavilla Marittima, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Paludi, Pietrapaola, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Scala Coeli, Trebisacce, Villapiana, dichiarati con regio decreto 8 marzo 1903, n. 92;

Aiello Calabro, Altilia, Altomonte, Bisignano, Castiglione Cosentino, Cervicati, Cleto, Corigliano Calabro, Fagnano Castello, Firmo, Lago, Lattarico, Luzzi, Malvito, Mongrassano, Montalto Uffugo, Mottafollone, Roggiano Gravina, Rose, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Amantea, Santa Caterina Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Serra d'Aiello, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova Sibari, Terrati (già frazione del comune di Lago), Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, dichiarati con regio decreto 8 luglio 1903, n. 338;

Amantea, Belmonte Calabro, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Sangineto, Santa Domenica Talao, San Lucido, Santa Maria (già frazione del comune di Grisolia), Scalea, dichiarati con regio decreto 13 settembre 1903, n. 454, ed il comune di Cosenza dichiarato con regio decreto 28 novembre 1938, numero 2079;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio provinciale di sanità di Cosenza nella seduta del 15 giugno 1965;

Visti i sopracitati regi decreti di dichiarazione;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per la applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Sono revocate le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i seguenti comuni della provincia di Cosenza:

Aiello Calabro, Albidona, Altilia, Altomonte, Amantea, Amendolara, Belmonte Calabro, Bisignano, Calopezzati, Caloveto, Canna, Cariati, Cassano Jonio, Castiglione Cosentino, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Cleto, Corigliano Calabro, Cosenza, Cropalati, Crosia, Diamante, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Firmo, Fiu-

mefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Fuscaldo, Grisolia, Lago, Lattarico, Longobardi, Luzzi, Maierà, Malvito, Mandatoriccio, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Mottafollone, Nocara, Orsomarso, Paludi, Paola, Pietrapaola, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rose, Roseto Capo Spulico, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Sangineto, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Amantea, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Scalea, Serra d'Aiello, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova di Sibari, Terrati, Torrano Castello, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **918.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Paola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Paola (Cosenza) gestisce l'ospedale civile del predetto comune;

Visto il decreto del medico provinciale di Cosenza in data 11 aprile 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Paola è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 22 luglio 1969 e 2 settembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Paola (Cosenza), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

a) beni immobili, costituiti da: un terreno di mq. 3410, accatastato alla partita n. 262 del catasto terreni del comune di Paola, sito in località S. Domenico, foglio XXI/A, cimitero, un fabbricato insistente sullo stesso terreno e su parte di terreno adiacente; una cabina elettrica insistente sul predetto terreno, specificamente indicati nell'allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

b) beni mobili costituiti da arredi, attrezzature, etc., specificamente elencati nell'inventario allegato ai verbali della commissione predetta.

Il medico provinciale di Cosenza, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 140. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **919.**

Recupero e nuova ripartizione di ventuno posti di assistente di ruolo già riservati per concorso agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui duemilacinquanta durante l'anno accademico 1966-67, millecinquanta durante l'anno accademico 1967-68 e milleduecento durante l'anno accademico 1968-69;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione del predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto presidenziale 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto presidenziale 29 novembre 1968, n. 1352, con il quale, per l'anno accademico 1968-69, in applicazione della medesima riserva sono stati ripartiti fra le cattedre dei vari atenei trentadue posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344, 12 marzo 1968, n. 602, 4 giugno 1968, n. 812, 5 giugno 1968, n. 821, 11 dicembre 1968, n. 1331 e 27 maggio 1969, n. 325, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, e quaranta posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati — per i posti ripartiti con i citati decreti presidenziali — nei termini fissati dal terzo comma dello stesso art. 15 della legge n. 62, altri ventuno posti non risultano coperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I ventuno posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei, sono recuperati dal contingente riservato:

	Numero dei posti
Università di Bologna	
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di tecnica industriale e commerciale (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
Università di Cagliari	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di diritto civile (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di matematica finanziaria (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348)	1
cattedra di ragioneria generale ed applicata (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
Facoltà di magistero:	
cattedra di lingua e letteratura latina (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
cattedra di lingua e letteratura spagnola (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di meccanica applicata (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Università di Lecce	
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di letteratura italiana (D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352)	1
Facoltà di magistero:	
cattedra di lingua e letteratura tedesca (D.P.R. 25 novembre 1968, n. 1352)	1
Università di Messina	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica medica generale e terapia medica (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Università di Napoli	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di istituzioni di diritto pubblico (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di merceologia (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
Università di Pavia	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di anatomia umana normale (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
Università di Pisa	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica ortopedica (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di lingua e letteratura italiana (sezione di lingue) (D.P.R. 30 novembre 1967, numero 1348)	1
Università di Roma	
Facoltà di scienze politiche:	
cattedra di statistica (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352)	1
Università di Torino	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (D.P.R. 1° aprile 1967, numero 343)	1
Istituto universitario di Salerno	
Facoltà di magistero:	
cattedra di lingua e letteratura spagnola (D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352)	1
cattedra di lingua e letteratura francese (D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352)	1

Art. 2.

I ventuno posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:

Facoltà di giurisprudenza	
Università di Napoli:	
cattedra di diritto processuale amministrativo	1
cattedra di diritto civile	1
cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario	1

	Numero dei posti
Università di Palermo:	
cattedra di storia del diritto italiano	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Bologna:	
cattedra di sociologia	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Parma:	
cattedra di economia montana e forestale	1
Università di Venezia:	
cattedra di geografia economica	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Bologna:	
cattedra di storia medioevale II	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Cagliari:	
cattedra di lingua e letteratura latina	1
cattedra di pedagogia	1
cattedra di lingua e letteratura spagnola	1
Università di Messina:	
cattedra di geografia	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Messina:	
cattedra di anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di semeiotica medica	1
Università di Milano:	
cattedra di clinica ortopedica II	1
Università di Palermo:	
cattedra di clinica oculistica	1
Università di Parma:	
cattedra di urologia	1
Università di Roma:	
cattedra di semeiotica medica	1
cattedra di psichiatria	1
cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Pisa:	
cattedra di topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno	1

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 146. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **920**.

Approvazione del nuovo statuto del Centro di studi di agricoltura - fondazione « Francesco Gigante », di Alberobello.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Centro di studi di agricoltura - fondazione « Francesco Gigante », di Alberobello (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **921**.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare alcuni immobili in Trapani.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad acquistare dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani, per il prezzo di L. 13.000.000, dei locali, costituiti da tredici vani, siti in Trapani in via Gatti numeri 7 e 9, da adibire a sede dell'ufficio provinciale dell'E.N.A.L. di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **922**.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad accettare due donazioni.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad accettare due donazioni disposte, con atto a rogito notaio dott. Salvatore Masala, di Sassari, in data 17 marzo 1965, rep. n. 208793; tali liberalità — consistenti in un appezzamento di terreno della superficie di mq. 15.023, sito in comune di Sorso, località « La Platamona », donato dalla società per azioni « Industria turistica alberghiera (I.T.A.) » e in un appezzamento di terreno della superficie di mq. 16.385 sito pure nel comune di Sorso ed alla stessa località « La Platamona », donato dai signori Agostino Mereghetti e Bruno Bagnasacco — sono state fatte nei termini e con le modalità indicati nel citato atto notarile di donazione, a condizione che l'E.N.A.L., in concorso con la Regione sarda, costruisca sui terreni donati un villaggio e centro turistico.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.
Retribuzioni medie convenzionali per l'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole statali e non statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel testo modificato dall'art. 2, comma secondo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto l'art. 30, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede la fissazione di una retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità e della rendita ai superstiti per gli « alunni » delle scuole di ogni ordine e grado avuto riguardo alle classi di età ed alla natura del corso degli studi;

Visti i decreti interministeriali 13 ottobre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 10 dicembre 1965), concernenti la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in applicazione dell'art. 116 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuta la necessità di stabilire retribuzioni medie convenzionali al fine della liquidazione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti per infortuni occorsi dal 1° gennaio 1963;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale annua degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, sia statali sia non statali, da valere per la determinazione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, è fissata nelle seguenti misure:

1) per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965: L. 370.000 annue;

2) per gli infortuni occorsi dal 1° luglio 1965 in poi:

a) per gli alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado e comunque fino a 15 anni compiuti: L. 570.000;

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di 2° grado e comunque dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti: L. 600.000;

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiori e comunque dal 22° anno di età in poi: L. 650.000.

Art. 2.

Le retribuzioni annue convenzionali di cui sopra seguiranno automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate, ai sensi dell'art. 118 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, ai limiti della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite.

In base all'ultima parte dell'ultimo comma del citato art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le predette retribuzioni varranno per gli alunni e per gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali anche ai fini contributivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

(11429)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1969.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO *ad interim*
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 91;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Caserta presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lombardi dott. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

D'Angelo dott. Biagio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Nannavecchia Nicola, rappresentante del genio civile;

Iannotta rag. Gennaro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vecchione dott. Enrico, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Iandoli Pasquale, Gionti Donato, Cocco Giuseppe, Di Sarno Pietro, Pastore Santo, La Spina Cristofaro e Bergamaschi Anselmo, rappresentanti dei lavoratori;

Camigliano Amedeo, Gresini dott. Mario, Tessitore dott. Andrea e Testi dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rossetti geom. Andrea, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro ad interim per il lavoro
e la previdenza sociale
TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1969
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 338

(11428)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO *ad interim*
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 96;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Ascoli Piceno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Minozzi dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Pellei dott. Alberto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Raffaeli dott. ing. Antonio, rappresentante del genio civile;

Lisi dott. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Aleandri per. agr. Domenico, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carboni Gianfilippo, Spampanato Giuseppe, Sparagna Luigi, Forte Clemente, Pagliacci Giuseppe, Florio Marcantonio e Vitelli Cesare, rappresentanti dei lavoratori;

Rulli per. ind. Stefano, Crispo comm. Pasquale, Sciamanna per. agr. Leone, e Di Marco Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bellomo per. agr. Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro ad interim per il lavoro
e la previdenza sociale
TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1969
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 337

(11426)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Nomina del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1969 concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Decreta:

Il dott. Bernardo Dato è nominato presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, commercio e artigianato
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1969
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 348

(11697)

DECRETO MINISTERIALE 8 *settembre* 1969.

Approvazione della nuova misura dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione relativi al servizio radio-elettrico svolto dalle società Sirm e Telemar a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società Sirm per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, e prorogata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, che determinò i contratti di tipo *A*, *A1*, *B* e *C* disciplinanti i rapporti tra le dette società concessionarie e gli armatori;

Visti il decreto ministeriale 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956 e il decreto ministeriale 14 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1956, che stabilirono modalità per la revisione dei canoni di noleggio e manutenzione relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radiotelegrafiche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1968 che, con effetto dal 1° gennaio 1967, ha determinato le tariffe dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione e ha stabilito nuove norme per la revisione dei contributi e dei canoni stessi;

Viste le lettere delle società Sirm e Telemar, rispettivamente in data 28 e 27 novembre 1968 con le quali venne richiesta la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione, con effetto dal 1° gennaio 1969;

Preso atto che la commissione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 6 maggio 1969 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 7,92 % con decorrenza dal 1° gennaio 1969;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi iniziali di primo impianto e i canoni di noleggio e di manutenzione in vigore al 31 dicembre 1968 di cui alle premesse, sono aumentati del 7,92 % a partire dal 1° gennaio 1969.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle, che formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 8 settembre 1969

Il Ministro: VALSECCHI

TABELLA *A* - *B*

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati installati, sia su navi da passeggeri (contratto tipo A), sia su navi da carico (contratto tipo B) in vigore dal 1° gennaio 1969.

Classe	Apparati	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	297.606	542.142
B	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	553.516	1.017.939
C	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	614.178	1.114.619
D	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	413.242	794.259
E	Trasmettitori R T di emergenza completi di alimentazione	183.869	346.893
F	Ricevitori R T per onde medie	168.706	344.999
G	Ricevitori R T per onde corte	178.187	362.055
H	Ricevitori R T di emergenza .	53.075	108.044
I	Radiogoniometri	346.893	591.429
L	Apparati di autoallarme . . .	204.724	386.704
M	Manipolatori automatici	24.638	39.801
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*.	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*.	

TABELLA A1 - C

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto tipo A1) sia su navi da carico (contratto tipo C) in vigore dal 1° gennaio 1969.

Classe	Apparati	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	100.463
B	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	197.143
C	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	204.724
D	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	180.081
E	Trasmettitori R T di emergenza completi di alimentazione	41.700
F	Ricevitori R T per onde medie . . .	94.781
G	Ricevitori R T per onde corte . . .	96.669
H	Ricevitori R T di emergenza	26.538
I	Radiogoniometri	73.925
L	Apparati di autoallarme	81.507
M	Manipolatori automatici	3.788
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	34.119
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	49.282

(11591)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1969.

Revoca delle autorizzazioni concesse al consorzio agrario provinciale di Rieti per l'esercizio di un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1950 con il quale il consorzio agrario provinciale di Rieti fu autorizzato ad istituire un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate negli immobili di proprietà siti in Rieti, via Moisè di Gaio, Magliano Sabino e Poggio Mirteto;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1964 con il quale è stata revocata l'autorizzazione, di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 1950, all'esercizio della sede principale del suddetto magazzino generale, in Rieti, via Moisè di Gaio, ed è stata autorizzata l'istituzione di una nuova sede principale nella stessa città, voc. Porrara n. 9/A (traversa viale Emilio Maraini);

Vista la nota n. 4096 del 6 giugno 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ha comunicato che il consorzio agrario provinciale di Rieti ha cessato, di svolgere come tale, a seguito della sua fusione con il consorzio agrario provinciale di Terni, qualsiasi attività operativa;

Vista l'istanza con la quale il consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede legale in Terni, ha dichiarato di rinunciare alle autorizzazioni a suo tempo concesse al consorzio agrario provinciale di Rieti;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate le autorizzazioni concesse al consorzio agrario provinciale di Rieti con i decreti 17 maggio 1950 e 18 marzo 1964, indicati nelle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11798)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1969.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare all'imposta complementare progressiva per l'anno 1970, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per due gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1969
Registro n. 44, *foglio n.* 120

(11797)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.

Nomina del commissario dell'Ente nazionale corse al trotto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2078, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.);

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1966, con il quale l'ing. Antonio Carena venne nominato presidente dell'Ente nazionale per le corse al trotto;

Visto il decreto 12 luglio 1969, con il quale venne nominato un commissario governativo all'Unione nazionale incremento razze equine con l'incarico di predisporre un nuovo schema di statuto dell'ente e di fornire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti gli elementi necessari per una revisione normativa del settore ippico e degli enti preposti alla sua tutela;

Considerato che l'E.N.C.A.T. è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esplica a mezzo dell'U.N.I.R.E. e che pertanto le norme statutarie dell'E.N.C.A.T. debbono essere messe in armonia con quelle della stessa U.N.I.R.E.;

Ritenuto che l'attuale situazione impone una revisione delle norme statutarie e che quindi appare più confacente al perseguimento delle finalità demandate allo E.N.C.A.T. la nomina di un commissario ministeriale per la straordinaria gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo dell'Ente nazionale corse al trotto è sciolto.

L'ing. Antonio Carena è nominato commissario dell'ente predetto per il periodo di sei mesi con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie.

Art. 2.

Il predetto commissario ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per il conferimento delle cariche sociali entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di approvazione del nuovo statuto dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(11553)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.

Nomina del commissario dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2079, con il quale venne approvato lo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.);

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1966 con il quale il dott. Nino Costa venne confermato presidente del predetto E.N.C.I.;

Visto il decreto 12 luglio 1969, con il quale venne nominato un commissario governativo all'Unione nazionale incremento razze equine con l'incarico di predisporre un nuovo schema di statuto dell'ente e di fornire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti gli elementi necessari per una revisione normativa del settore ippico e degli enti proposti alla sua tutela;

Considerato che l'E.N.C.I. è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esplica a mezzo dell'U.N.I.R.E. e che pertanto le norme statutarie dell'E.N.C.I. debbono essere messe in armonia con quelle della stessa U.N.I.R.E.;

Ritenuto che l'attuale situazione impone una revisione delle norme statutarie e che quindi appare più confacente al perseguimento delle finalità demandate all'E.N.C.I. la nomina di un commissario ministeriale per la straordinaria gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.) è sciolto.

Il dott. Nino Costa è nominato commissario dell'ente predetto per il periodo di sei mesi con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e di quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie.

Art. 2.

Il predetto commissario ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per il conferimento delle cariche sociali entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di approvazione del nuovo statuto dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(11552)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.

Nomina del commissario della Società steeple chases d'Italia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2077, con il quale venne approvato il nuovo statuto della Società steeple chases d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968, con il quale il dott. Pio Bruni venne nominato presidente della Società degli steeple chases d'Italia;

Visto il decreto 12 luglio 1969, con il quale venne nominato un commissario governativo all'Unione nazionale incremento razze equine con l'incarico di predisporre un nuovo schema di statuto della società e di fornire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti gli elementi necessari per una revisione normativa del settore ippico e degli enti preposti alla sua tutela;

Considerato che la Società steeple chases d'Italia è una società sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esplica a mezzo dell'U.N.I.R.E. e che pertanto le norme statutarie della Società steeple chases d'Italia debbono essere messe in armonia con quelle della stessa U.N.I.R.E.,

Ritenuto che l'attuale situazione impone una revisione delle norme statutarie e che quindi appare più confacente al perseguimento delle finalità demandate alla Società steeple chases d'Italia la nomina di un commissario ministeriale per la straordinaria gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo della Società steeple chases d'Italia è sciolto.

Il dott. Pio Bruni è nominato commissario della società predetta per il periodo di sei mesi con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie.

Art. 2.

Il predetto commissario ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per il conferimento delle cariche sociali entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di approvazione del nuovo statuto della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(11551)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 7 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Considerato che l'on. Pietro Longo, già componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria in qualità di esperto, si è reso dimissionario, essendo stato eletto deputato al Parlamento nelle elezioni politiche del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria l'on. Pietro Longo con il sig. Ettore Frisoni;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Ettore Frisoni è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, quale esperto, in sostituzione dell'on. Pietro Longo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1969

Il Ministro: CARON

(11378)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa all'adozione di premi speciali unitari per gli artigiani titolari di azienda.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 24 giugno 1969, concernente i premi speciali unitari annui a persona, da valer esclusivamente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dei titolari di azienda artigiana (con o senza dipendenti), dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonchè dei « familiari coadiuvanti » del titolare dell'azienda artigiana;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 24 giugno 1969, concernente i premi speciali unitari per gli artigiani titolari di azienda, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 10 novembre 1969

p. *Il Ministro*: RAMPA

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Estratto dal verbale del consiglio di amministrazione

Seduta del 24 giugno 1969

(*Omissis*).

Adozione di premi speciali unitari per gli artigiani (art. 42 del testo unico 1965, n. 1124).

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione svolta dal vicedirettore generale dottor Filippo Orsi nell'esercizio delle competenze ed attribuzioni conferitegli con delibera presidenziale n. 144 del 27 luglio 1968;

Visto l'art. 42 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Rilevata la difficoltà, nei confronti della categoria degli artigiani e dei « familiari coadiuvanti », di determinare il premio di assicurazione in forma ordinaria secondo il disposto dell'art. 41 del testo unico precitato;

Considerato che, tra l'altro, con legge 4 *ottobre 1966, n.* 840, gli artigiani sono stati dispensati dalle registrazioni per propri elementi salariali, il che rende impossibile per l'istituto ogni controllo ai fini di una esatta determinazione del premio di assicurazione;

Considerato, peraltro, che l'adozione di premi speciali fissi, consentendo in linea generale di realizzare una sensibile riduzione delle spese di amministrazione e quindi, degli oneri di gestione, permette un adeguato alleggerimento, per i soggetti interessati, del carico contributivo senza pregiudizio per l'equilibrio della gestione medesima;

Visti i due ordini del giorno formulati dalla XIII commissione lavoro e previdenza sociale in sede di approvazione della proposta di legge degli onorevoli De Marzio, Tambroni ed altri, avente per oggetto la « proroga del termine previsto dall'art. 199 del testo unico sugli infortuni per il settore artigiano », ordini del *giorno con i quali si impegnava* il Governo a sollecitare l'istituto al fine:

a) di attuare una riduzione del 30 % dei tassi di premio per il settore artigiano;

b) di studiare, per gli artigiani senza dipendenti, tariffe particolari di premio sulla base di nuove classi di rischio con premi fissi (lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 luglio 1967, prot. 38, n. 3);

Tenuto presente l'avviso espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del 18 aprile 1968, protocollo n. 5/PG/1106721, in ordine all'adozione di premi fissi per classi di rischio;

Ravvisata l'opportunità di attuare il massimo possibile accostamento alla vigente tariffa dei premi, sulla base degli elementi di calcolo disponibili, mediante ripartizione delle lavorazioni artigianali da assicurare in sedici classi di rischio in ragione dell'ammontare del tasso di premio previsto dalla tariffa medesima;

Visto il parere espresso al riguardo dal comitato tecnico industria nella seduta del 19 novembre 1968;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

a) è approvata, nel testo allegato, la tabella dei premi speciali unitari annui a persona, da valere esclusivamente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di azienda artigiana (con o senza dipendenti), dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonchè dei « familiari coadiuvanti » del titolare dell'azienda artigiana;

b) sono considerati « familiari coadiuvanti »:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;

3) gli ascendenti;

4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti;

c) è in facoltà del titolare dell'azienda artigiana di scegliere una delle classi di retribuzioni esposte nell'allegata tabella, da valere anche ai fini delle prestazioni previdenziali;

d) sono comprese negli importi di premio fisso tabellati anche le maggiorazioni per addizionali ex art. 194 del testo unico, per l'ispettorato del lavoro e per l'ANMIL, nonchè il premio supplementare per l'eventuale rischio silicosi e asbestosi;

e) gli importi di premio esposti in tabella saranno applicati, con carattere sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 1969 e saranno modificabili sulla base delle risultanze di gestione, per le quali dovranno essere effettuate le necessarie rilevazioni statistiche entro il più breve termine possibile. Essi saranno dovuti nella misura fissa indicata in tabella qualunque sia nell'anno il numero delle giornate di lavoro.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i provvedimenti di competenza.

PREMIO ANNUO PER CLASSE DI SALARIO

Titolari di azienda artigiana (con o senza dipendenti) - Soci di società fra artigiani lavoratori « familiari coadiuvanti » del titolare dell'azienda artigiana

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI SALARIO						
	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000
1) 0 - 2	550	800	1.100	1.350	1.600	1.900	2.150
2) 3 - 4	1.100	1.600	2.150	2.700	3.200	3.750	4.300
3) 5 - 6	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	5.600	6.400
4) 7 - 9	2.200	3.300	4.400	5.500	6.600	7.700	8.800
5) 10 - 12	3.150	4.750	6.300	7.900	9.450	11.000	12.600
6) 13 - 16	3.850	5.750	7.650	9.600	11.500	13.400	15.300
7) 17 - 20	5.200	7.800	10.400	13.000	15.600	18.200	20.800
8) 21 - 25	5.900	8.800	11.800	14.700	17.600	20.600	23.500
9) 26 - 30	7.250	10.900	14.500	18.100	21.700	25.400	29.000
10) 31 - 35	8.950	13.400	17.900	22.350	26.850	31.300	35.800
11) 36 - 42	10.600	15.900	21.200	26.400	31.700	37.000	42.300
12) 43 - 49	12.800	19.200	25.500	31.900	38.300	44.600	51.000
13) 50 - 59	14.000	21.000	28.000	34.900	41.900	48.900	55.900
14) 60 - 69	16.700	25.100	33.400	41.700	50.100	58.400	66.800
15) 70 - 79	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
16) 80 e oltre	22.200	33.300	44.400	55.500	66.500	77.700	88.700

(11422)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. « S.A.C.S.A. », con sede in Bollate, ad istituire ed esercitare in Torino un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 12 luglio 1968, con la quale la « Società azionaria conservazione sterilizzazione alimentari - S.A.C.S.A. - S.p.a. » con sede in Bollate (Milano), frazione Ospiate, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Torino, via Fidia n. 14, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 700 dell'8 ottobre 1968, n. 75 del 27 gennaio 1969 e n. 488 del 19 giugno 1969, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha rispettivamente espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, proposto in L. 4.000.000 (quattromilioni) l'ammontare della cauzione per l'esercizio di detto magazzino e approvate le tariffe da applicare;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Società azionaria conservazione sterilizzazione alimentari - S.A.C.S.A. - S.p.a. », con sede in Bollate (Milano) è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale costituito da n. 10 celle frigorifere della superficie complessiva di mq. 1305 circa, distribuite al primo e al secondo piano di un fabbricato a tre piani fuori terra che sorge in Torino, via Fidia n. 14, su un'area di mq. 2847, celle meglio descritte nella relazione tecnica e nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto magazzino generale possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle merci si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino con le deliberazioni n. 700 dell'8 ottobre 1968 e n. 488 del 19 giugno 1969.

L'amministrazione deve essere tenuta presso la sede del magazzino generale in Torino, via Fidia n. 14.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 4.000.000 (quattromilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(11596)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Modifica degli articoli 10 e 13 del regolamento speciale per la borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sullo ordinamento delle borse valori e l'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti la composizione della deputazione delle borse valori e l'incarico di espletare le funzioni di presidente di tale organo in caso di assenza di quest'ultimo;

Vista la delibera n. 920, in data 28 dicembre 1965, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste ha proposto di modificare gli articoli 10 e 13 del regolamento speciale per la borsa valori di Trieste, approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1926, n. 6777, in quanto contrastanti con le suddette disposizioni legislative;

Visti gli articoli 10 e 13 del predetto regolamento speciale che prevedono, rispettivamente, la nomina del vice presidente della deputazione di borsa non contemplata dall'art. 9 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 e l'intervento di almeno quattro membri effettivi o supplenti per la validità delle deliberazioni della deputazione, anzichè di cinque membri effettivi o supplenti, come richiesto dall'art. 9 del citato regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, tenuto conto che il numero dei deputati effettivi è di sette membri;

Visto l'art. 67 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuta la necessità di modificare, in conseguenza, gli articoli 10 e 13 del regolamento speciale della borsa valori di Trieste;

Decreta:

Gli articoli 10 e 13 del regolamento speciale della borsa valori di Trieste sono modificati come segue:

Art. 10. — La deputazione di borsa, di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è composta di sette membri effettivi e tre supplenti.

La deputazione nomina nel suo seno un presidente. In assenza del presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina.

Art. 13. — Per la validità delle deliberazioni della deputazione di borsa è necessario l'intervento di cinque membri effettivi o supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1970.

2) Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il direttore generale: PINNA CABONI

(11756)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

L'ing. Alfredo Melmeluzzi, nato a Roma il 16 febbraio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 29 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11647)

Il dott. Marcello Burza, nato a Pedivigliano (Cosenza) il 22 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Messina in data 15 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(11646)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro numero 90, foglio n. 95, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 aprile 1966 dalla sig.ra Ruggieri Maria, avverso la mancata assunzione, quale bidella non di ruolo, presso la scuola media « Zippilli » di Teramo.

(11722)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Castellabate nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale 3 ottobre 1969 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Castellabate (Salerno) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11638)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Druento

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1969, n. 464, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Druento.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11512)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti Ghiararo e Cantarana nel comune di Levanto

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre succ. al registro n. 15, foglio n. 334, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti Ghiararo e Cantarana nel comune di Levanto in provincia di La Spezia.

(11599)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sabbioneta

Con decreto 6 maggio 1969, n. 941, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, riportata sul catasto del comune di Sabbioneta (Mantova) al foglio XIX, mappali 320 (mq. 322) e 321 (mq. 42) complessivi mq. 364.

(11557)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1969, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 221, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Francesco Tidona, residente in Ragusa, piazza della Croce, avverso la deliberazione 3 marzo 1967, numero 21258/A, con la quale il commissario per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra disponeva la liquidazione in favore dei signori Francesco Tidona e Ariberto Braggio, di un indennizzo per la requisizione di un autocarro da parte del Comando autogruppo Galla e Sidama (Etiopia).

(11510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 12 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,71	626,15	626,40	626,30	626,30	625,70	626,16	626,30	625,71	626,25
$ Can.	581,95	582,30	582,15	582,60	582,10	581,95	582,63	582,60	581,95	582 —
Fr. Sv.	145,31	145,42	145,36	145,425	145,30	145,30	145,41	145,425	145,31	145,40
Kr. D.	83,56	83,60	83,60	83,63	83,60	83,56	83,61	83,63	83,56	83,56
Kr. N.	87,64	87,69	87,70	87,715	87,60	87,64	87,695	87,715	87,64	87,60
Kr. Sv.	121,21	121,25	121,25	121,24	121,20	121,20	121,22	121,24	121,21	121,21
Fol.	172,96	172,90	173 —	172,94	173 —	172,96	172,91	172,94	172,96	173 —
Fr. B.	12,59	12,60	12,6050	12,6070	12,60	12,59	12,6025	12,6070	12,59	12,59
Franco francese	112,36	112,40	112,50	112,44	112,30	112,60	112,42	112,44	112,36	112,40
Lst.	1499,55	1500,75	1501,50	1501,30	1500 —	1499,55	1501 —	1501,30	1499,55	1501 —
Dm. occ.	169,94	169,87	170,01	169,995	169,70	169,94	169,995	169,995	169,94	169,92
Scell. Austr. .	24,23	24,22	24,25	24,25	24,15	24,22	24,245	24,25	24,22	24,22
Escudo Port.	21,99	22 —	22,03	22 —	21,95	21,99	22,01	22 —	21,99	21,99
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,94	8,9520	8,90	8,93	8,9425	8,9520	8,94	8,94

Media dei titoli del 12 dicembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,425
» 5 % (Ricostruzione)	91,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,80
» 5 % (Città di Trieste)	90,675
» 5 % (Beni Esteri) .	88,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,775
» 5,50 % » » 1968-83	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	95,925
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
» » » 5 % 1977 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) . .	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA . .	626,23
1 Dollaro canadese . .	582,615
1 Franco svizzero .	145,417
1 Corona danese .	83,62
1 Corona norvegese	87,705
1 Corona svedese .	121,23
1 Fiorino olandese	172,925
1 Franco belga .	12,605
1 Franco francese	112,43
1 Lira sterlina .	1501,15
1 Marco germanico	169,995
1 Scellino austriaco .	24,247
1 Escudo Port. .	22,005
1 Peseta Sp. .	8,947

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Pancrazio di Russi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Pancrazio di Russi, da parte della Cassa rurale ed artigiana di Russi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Russi, con mutamento della denominazione di quest'ultima in quella di Cassa rurale ed artigiana di Russi e S. Pancrazio, società cooperativa a responsabilità limitata, ed alla sostituzione dell'azienda incorporante nell'esercizio dello sportello dall'azienda incorporanda in S. Pancrazio di Russi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di S. Pancrazio di Russi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Pancrazio di Russi (Ravenna), in data 23 marzo 1969, e della Cassa rurale ed artigiana di Russi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Russi (Ravenna), in data 23 marzo 1969, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Pancrazio di Russi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Pancrazio di Russi (Ravenna), nella Cassa rurale ed artigiana di Russi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Russi (Ravenna), che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Russi e S. Pancrazio, società cooperativa a responsabilità limitata, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda in S. Pancrazio di Russi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11496)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1967, con il quale è stato indetto, un concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325, ed in particolare l'art. 24, a termini del quale, delle commissioni giudicatrici nei concorsi interni banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in applicazione di leggi speciali, per passaggi di carriera di ruolo o per avanzamenti debbono far parte tre rappresentanti di organizzazioni sindacali a carattere nazionale o unitario, maggiormente rappresentative;

Considerato che il concorso de quo rientra nella previsione legislativa ex art. 24 legge 1968/325;

Viste le unite designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e la cui rappresentativa è stata desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Accertato che le persone designate appartengono al ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo allegato 1, tabella *B* legge 1963/81;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe di cui in premesse è così composta:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, consigliere di Stato.

Membri:

Mazzone avv. prof. Rosario, libero docente di diritto commerciale nell'Università di Roma;

Penso avv. prof. Girolamo, libero docente di diritto e procedura penale nell'Università di Messina;

Venturi dott. Alvi, ispettore generale amministrativo della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Anello dott. avv. Angelo, direttore di divisione amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Moriconi dott. prof. Corrado, consigliere di 1ª classe della Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentante del personale designato dal S.I.L.T.S. (C.I.S.L.);

De Rensis dott. prof. Nunzio, consigliere di 1ª classe dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentante del personale designato dal S.I.L.T.S. (C.I.S.L.);

Mordini dott. Riccardo, consigliere di 1ª classe dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentante del personale designato dall'U.I.L.T.S. (U.I.L.).

Segretario:

La Monaca geom. Giovino, consigliere di 2ª classe della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1969
Registro n. 46 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 400

(11607)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria per la qualifica di mestiere di « manovale specializzato » (182 posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 18 ottobre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 24 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 296, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « manovale specializzato » (centottantadue posti).

(11519)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Il bando dei concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 9 dicembre 1969, è rettificato nel senso che:

a pag. 7523, prima colonna, dopo il concorso « Archivistica generale e storia degli archivi: Roma » va indicata la *Facoltà di medicina e chirurgia* per la quale sono banditi 25 concorsi da « Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze: Palermo » a « Genetica medica: Ferrara »;

a pag. 7524, colonna prima, 5° capoverso, 5ª riga, dove è scritto: « ... per l'anno 1970 ... » leggasi: « ... per l'anno 1969 ... ».

(11778)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.